

**COMUNE DI VIGONE**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI  
BENEFICI ECONOMICI**

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 26 Luglio 1983

Capo I

*FINALITA'*

**Art 1**

1. Con il presente regolamento il Comune nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e soggetti privati , in relazione a quanto previsto dall'art 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

**Art 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessario per legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del comune.
2. l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

**Art 3**

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art 6 dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

## **Art 4**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo.
  1. Di tali atti ogni cittadini può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nella forme previste dal regolamento di cui all'art 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

## **Art 5**

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentati degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## Capo II

### *PROCEDURE*

#### **Art 6**

1. La Giunta comunale stabilisce con deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

#### **Art 7**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui

all'art 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

### **Art 8**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. La giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetto ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetto i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

### **Art 9**

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

## Capo III

### *SETORIA D'INTERVENTO*

#### **Art 10**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazione relative alle tariffe per le erogazione di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

## Capo IV

### *SOGGETTI AMMESSI*

#### **Art 11**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune;
  - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che popolazione del comune;
  - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
  
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nei valori sociali, morali, culturali, che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## Capo V

### *CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE*

#### **Art 12**

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella detta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorno dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

#### **Art 13**

1. per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario

quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturale per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 100% entro 90 giorni della assicurazione
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'Ente e, ove esista, dal presidente del Collegio Sindacale.

## **Art 14**

1. per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazioni di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta municipale per il 100% entro 60 giorni dalla presentazione al comune di un dettagliati rendiconto. Il



Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

### **Art 15**

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dal soggetto di cui all'art. 13
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative progetti ai quali ha accordato contributi finanziarie, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. la concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per la finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ad attrezzature comunali. Le spese di

ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziati dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune .

## **Art 16**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazione che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
1. Gli enti pubblici e privati, le associazione ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazione iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concorso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## Capo VI

### *ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE*

#### **Art 17**

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
  - a) alla protezione e tutela del bambino;
  - b) alla protezione e tutela dei minore e dei giovani in età evolutiva;
  - c) All'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
  - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
  - e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
  - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
  - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale; finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazione eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. per conseguire tali finalità il Comune provvede:
  - a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte e realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
  - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
  - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzati di volontario che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
  - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia

possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle precedenti.

## **Art 18**

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabile, ai fine di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17.
2. Nella relazione revisionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al meglio livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

## Capo VII

### *ATTIVITA' SPORTIVE ERICREATIVE DEL TEMPO*

#### *LIBERO*

#### **Art 19**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre sostengono di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreativa del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può conceder contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

#### **Art 20**

1. La concessione a condizione agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art . 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerno la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla - osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

## Capo VII

### *SVOLUPPO ECONOMICO*

#### **Art 21**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare;
  - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni , sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici vero il territorio Comunale;
  - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
  - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per

valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale .

- Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parti della competente Commissione provinciale e con comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste del presente dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una - tantum per le finalità di cui alle lettere a), b). e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui artt 14e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;
  4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

## **Art 22**

1. Per le richieste di contributi d parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente at. 21 si osservano le norme di cui agli. 13 e 15 del presente Regolamento.

## Capo IX

### *ATTIVITA' CULTURALE ED EDUCATIVE*

#### **Art 23**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali di pregio artistico;
  - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'art, delle bellezze naturali e monumentali, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
  - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni rassegne aventi finalità culturali artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### **Art 24**

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e



dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per contributo qualificante il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una - tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato dell'iniziativa .
3. Le concessioni sono effettuata con l'osservanza della procedure e condizioni stabilite dai precedente con l'osserva capi II, IV e V.

## Capo X

### *TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI*

#### **Art 25**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguarda dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizione che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati delle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

## Capo XI

### *INTERVENTI STRAORDINARI*

## **Art 26**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazione i cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedente dai capi II, IV e V.

### *“Capo XII – L'ALBO DEI BENIFECIRI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA*

## **Art 27**

1. E' istituito, albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

## **Art 28**

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico;
  - d) attività culturali ed educative;
  - e) tutela dei valori ambientali;
  - f)interventi straordinari;
  - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome e nome, ano di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

## **Art 29**

1. Alla prima redazione dell'albo ed aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base alle risultanze contabili,
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

## Capo XIII

### *DISPOSIZIONI FINALI*

#### **Art 30**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

*ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
(Persona Fisica)*

**Al Comune di** \_\_\_\_\_

**I** sottoscritto \_\_\_\_\_

nato \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di \_\_\_\_\_ (1);

2. il contributo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a £. \_\_\_\_\_ ;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a £. \_\_\_\_\_ .

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed lo speso per lo stesso occorrente.

Lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Firma)

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare motivi per i quali viene richiesto il contributo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI,  
ASSOCIAZIONI, COMITATI**

**Al Comune di** \_\_\_\_\_

— I — sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di presidente e/ o legale rappresentante del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1)

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
fa istanza per la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) \_\_\_\_\_  
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno \_\_\_\_\_, nel settore \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) \_\_\_\_\_ :

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7

Della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art legge 18 novembre 1981, n. 659;

- Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività

(2) \_\_\_\_\_ dalla stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;

- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'Esercizio \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ .

Allega alla presente i seguenti:

**1 anno di concessione:**

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

**Per gli anni successivi:**

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente

Lì

---

(Firma)

- 
- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.  
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.  
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

**Comune di** \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticazione della firma del \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_

---

Apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Lì \_\_\_\_\_

---

(qualifica)

---

(Firma)

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)**

**Al Comune di** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, della seguente manifestazione/ iniziativa:

\_\_\_\_\_ (2)  
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) \_\_\_\_\_

Organizzatrice della manifestazione /iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19 \_\_\_\_\_ dell'importo di £ \_\_\_\_\_ per manifestazione /iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le presentazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) \_\_\_\_\_ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Lì \_\_\_\_\_

- (2) Illustrate le finalità della manifestazione o iniziativa.
- (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

**Comune di** \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticazione della firma del \_\_\_\_ sig. \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nelle forma di legge.

Lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( Qualifica)

\_\_\_\_\_  
( Firma)



## *INDICE*

Capo I:	Finalità	5
Capo II:	Procedure	7
Capo III:	Settori d'intervento	10
Capo IV:	Soggetti ammessi	11
Capo V:	Condizioni generali di concessione	12
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale	17
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	19
Capo VIII:	Sviluppo economico	21
Capo IX :	Attività culturali ed educative	23
Capo X :	Tutela dei valori ambientali	25
Capo XI :	Interventi straordinari	26
Capo XII:	Disposizioni finali	27

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica )

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati

Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, Iniziative, ecc)